

Ordinanza n. 12 del 16/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' SU STRADA COMUNALE DA LOC. MOLINO INCROCIO SP 170 A BORGATA PORTE, CIABERSO E PORINCE PER IL GIORNO DOMENICA 19 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "1° MASSELLO MOTORI"..

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 28.05.2026 acclarata al prot. 1463 del 03.06.2026 dalla ASD Ad Astra Corse, rappresentata dal Sig. Paolo Mugnai, con sede in Via Melchiorre Gioia n.82 Milano, relativa alla realizzazione della manifestazione sportiva automobilistica non agonistica e non competitiva denominata "1° Massello Motori";

TENUTO CONTO che la manifestazione sopra denominata non è rientrante fra le tipologie specificamente disciplinate dall'art. 9 del D.Lvo n. 285/92, stante il suo carattere esclusivamente amatoriale e non competitivo;

CONSIDERATA la necessità di istituire provvedimenti viabili per il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione ludico ricreativa non agonistico/competitiva come da richiesta dell'ASD Ad Astra Corse, rappresentata dal Sig. Paolo Mugnai, con sede in Via Melchiorre Gioia n.82 Milano;

VISTI la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18.06.2026 per la concessione del patrocinio comunale alla manifestazione di cui all'oggetto;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;

VISTO l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00;

ORDINA

In occasione della manifestazione automobilistica non competitiva, "1° Massello Motori" che si svolgerà il giorno domenica 19/07/2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, nelle seguenti strade: partenza dalla località' bivio loc. Molino fino a borgata Porte passando da borgata Ciaberso e Porince. Dopo ciascuna sospensione la circolazione dovrà essere riaperta solo dopo il transito della "vettura scopa", che dovrà intervenire nel lasso temporale già individuato dagli organizzatori.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' consentito il transito per i residenti in entrata/uscita dai propri passi carrabili, di tale deroga si dovrà far carico il personale dell'organizzazione specificamente individuato ed autorizzato nel rispetto

delle prescrizioni di legge vigenti;

- È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della manifestazione di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza

DISPONE CHE

- La società organizzatrice monitori l'evoluzione dello stato dei luoghi destinati allo svolgimento della manifestazione ed adegui il percorso e le misure di sicurezza generali e particolari in funzione dell'effettiva condizione di transitabilità della strada al momento del suo utilizzo;

- Gli organizzatori dovranno rammentare a tutti i partecipanti che, coloro che transiteranno fuori dal percorso indicato dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle norme del Codice della Strada;

- Gli organizzatori dovranno predisporre un idoneo servizio e una specifica segnaletica, non sovrapposta a quella stradale esistente ed installata in modo da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, da rimuovere non appena terminato l'evento, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

- Gli organizzatori dovranno predisporre l'apposizione della segnaletica stradale di indicazione di "deviazione" e di ogni altra segnalazione necessaria e utile per la corretta deviazione del traffico veicolare da posizionare a monte e a valle del tratto interessato dalla manifestazione;

- Gli organizzatori dovranno garantire con proprio personale munito di indumento di riconoscimento, un'adeguata osservanza di tutto il percorso con particolare attenzione alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali; durante i periodi di sospensione della circolazione, dovranno bloccare tutte le vie d'accesso ai tratti di strada coinvolti;

- Impiego di "vettura scopa" nel percorso che dovrà riaprire la circolazione dopo ogni sospensione;

- E' a carico della società organizzatrice richiedente, la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Questa Amministrazione comunale ed i suoi funzionari, rimangono sollevati da responsabilità per incidenti di qualsiasi genere ed indenni da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone, animali e cose di terzi che avessero a verificarsi in dipendenza della manifestazione.

La presente sia trasmessa a:

- Signor Paolo Mugnai in qualità di Presidente dell'Associazione AD ASTRA CORSE A.S.D.;

- Albo Pretorio on line;

- Alla Prefettura di Torino;

- Alla Questura di Torino;

- Alla Stazione Carabinieri di Perrero;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, o Ricorso Straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

Massello, lì 16/07/2026

Prot. 1891

IL SINDACO

Enrico Boetto